

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 09/05/2017, n. 11225

Danno da insidia stradale: riparto dell'onere probatorio tra danneggiato e custode

In materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta all'obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori della stessa, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra l'alterazione e la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova del nesso causale, è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, o altri fatti idonei a interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.

SENTENZA

Cassazione civile sez. III , - 09/05/2017, n. 11225

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio -
Presidente -
Dott. RUBINO Lina - rel.
Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco -
Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele -
Consigliere -
Dott. MOSCARINI Anna -
Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16286/2014 proposto da:

PANIFICIO F.LLI B. DI F.B. & C SAS, in
persona

del suo legale rappresentante pro tempore,
B.F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo
studio

dell'avvocato MASSIMO GIZZI, rappresentata e difesa
dall'avvocato

ATTILIO VITTORIO CHIRICO, giusta procura a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA OLBIA TEMPIO;

- intimata -

nonchè da:

PROVINCIA OLBIA TEMPIO, in persona del suo Commissario
Straordinario

Dott. C.G.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA

A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO
MARIA

CORBO', che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Panificio F.lli B. di F.B. e c. s.a.s. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 181/2014, depositata il 28.4.2014, che, accogliendo in parte l'appello, accertava il concorso di colpa al 50% in capo alla società ricorrente, proprietaria del veicolo, per un incidente con danno alle cose verificatosi sulla strada provinciale per l'esistenza di una macchia d'olio sul fondo stradale, e riduceva proporzionalmente l'ammontare del risarcimento danni liquidato in suo favore all'esito del giudizio di primo grado per il risarcimento dei danni al veicolo richiesto nei confronti della Provincia di Olbia-Tempio.

La vicenda: il conducente del veicolo di proprietà del panificio, sulla strada provinciale, per la presenza di una macchia d'olio sulla strada perdeva il controllo del mezzo, invadeva l'opposta corsia, si scontrava prima con una e poi con una seconda vettura e infine terminava la corsa contro il guard rail.

La Provincia di Olbia - Tempio resiste con controricorso contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale di sezione.

Sia con il primo che con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697, 2051, 1227 c.c., per aver la sentenza rilevato d'ufficio un concorso di

colpa al 50% tra le parti, collegato al fatto che la vettura tenesse una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

Contesta sia la rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa, che la violazione della ripartizione degli oneri probatori nel ragionamento utilizzato dalla corte d'appello per introdurlo: la corte d'appello infatti afferma che mancasse la prova in ordine alla velocità tenuta dal veicolo danneggiato, che l'onere probatorio relativo all'aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi gravasse sull'attore; che non potesse ritenersi raggiunta tale prova per il semplice fatto che nessuna sanzione amministrativa fosse stata comminata al conducente del veicolo danneggiato per eccesso di velocità. Sulla base di queste premesse, afferma che dovesse essere riconosciuto un concorso di colpa al 50% tra il proprietario del veicolo e l'ente proprietario della strada, e riduceva proporzionalmente l'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta anche l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

In materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta all'obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa (nel caso di specie, la macchia d'olio) grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra l'alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova del nesso causale, è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno (tra le tante, Cass. n. 26751 del 2009).

La circostanza che i carabinieri, sopraggiunti dopo l'incidente, non abbiano accertato alcuna violazione del codice della strada a carico del conducente del mezzo e in particolare che non l'abbiano sanzionato per eccesso di velocità, non è circostanza apprezzabile a carico del conducente stesso, al quale non spettava dare la prova in concreto di aver mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, ma caso mai a discapito della amministrazione pubblica, che avrebbe

dovuto fornire la prova che il conducente del veicolo avesse autonomamente, in tutto o in parte, dato causa al verificarsi dell'incidente.

La Provincia controricorrente propone poi un motivo di ricorso incidentale, con il quale lamenta che sia stata ricondotta la fattispecie concreta sotto l'art. 2051 c.c., anziché sotto l'art. 2043 c.c..

Sostiene che la corte d'appello non abbia tenuto in conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di danni verificatisi durante la percorrenza di una strada, occorre distinguere tra vizi intrinseci della cosa in custodia, dei quali risponde il custode ex art. 2051 c.c. e vizi estrinseci, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, per i quali l'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. e risponde invece secondo le regole generali dell'art. 2043 c.c. (secondo le quali è la vittima dell'insidia a dover provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del pericolo).

Non sussiste la denunciata violazione di legge. In realtà, la giurisprudenza della Corte non distingue tra vizi intrinseci e vizi estrinseci. Anche i vizi estrinseci della cosa in custodia sono ricondotti all'interno della responsabilità del custode, a meno che il loro verificarsi non fosse stato così repentino o così immediato rispetto al sinistro da integrare il caso fortuito, non potendosi pretendere dall'amministrazione un intervento di controllo continuato o comunque collocato a brevissima distanza di tempo dal verificarsi del fattore di pericolo dovuto a cause esterne: v. Cass. n. 6101 del 2013: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode".

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato, mentre il ricorso principale va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa

composizione che si atterrà ai principi di diritto enunciati, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017